

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente
-
Dott. CORONA Rafaele - Consigliere
-
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere
-
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere
-
Dott. SETTIMI Giovanni - Consigliere
-
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere
-
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
-
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere
-
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HERAEUS KULZER GMBH, in persona dei legali rappresentanti
pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S.

LORENZO IN

LUCINA 4 - PALAZZO FIANO ALMAGIA' - presso lo studio

dell'avvocato

FANO CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente dagli
avvocati

RECHTSANWALT ROBERT RUDEK, MACCONE FEDERICO, RESCA MARCO,
giusta

procura speciale del notaio dott. Frank Bansch di Hanau,
rep.

568/2004/03 del 22/10/2004, in atti;

ricorrente -

contro

DELLATORRE VERA S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D'AQUINO

116, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANO ADRIANO,

che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI

BATTISTINI,

giusta delega in calce al ricorso;

-

controricorrente -
per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza n. 513/04
della
Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/02/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del
16/11/06 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito l'Avvocato Stefano FIORELLI, per delega dell'avvocato
Adriano
Castellano;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
IANNELLI
Domenico, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione notificato in data 30 luglio 1997, R. G., titolare dell'omonimo laboratorio odontotecnico, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la soc. Merident per sentire dichiarare risolto - previo accertamento della responsabilità della stessa per aver venduto un prodotto affetto da vizi occulti che lo rendevano inidoneo - il contratto inter partes e condannare la convenuta alla restituzione della somma versata di L. 14.250.000, nonché al risarcimento dei danni per L. 100.000.000, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva la predetta società Merident, che chiedeva il rigetto della domanda, ed otteneva di chiamare in causa la società Dellatorre Vera, importatrice in Italia del sistema Artglass.

Quest'ultima si costituiva e, a sua volta, chiedeva di chiamare in causa la società tedesca Heraeus Kulzer, produttrice del sistema Artglass. Si costituiva infine detta società, che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in relazione alle domande proposte nei suoi confronti.

Con sentenza non definitiva depositata il 12 settembre 2001, il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta dalla società Dellatorre Vera nei confronti della società Kulzer.

Con atto notificato il 15 febbraio 2002, la società Dellatorre Vera proponeva appello contro tale sentenza non definitiva, chiedendo alla Corte di volere, in riforma della decisione, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario italiano ed inoltre il proprio diritto ad essere manlevata dalla Kulzer da ogni effetto dell'eventuale condanna nel giudizio instaurato dal R..

Si costituiva in giudizio la società Kulzer, con sede in (OMISSIS), contestando le deduzioni di parte appellante. Deduceva che l'oggetto del contratto di distribuzione era l'acquisto di prodotti da parte della società Dellatorre e che l'acquisto era ricompreso nella clausola arbitrale riportata nell'accordo sull'arbitrato sottoscritto dalle parti, richiamato nel contratto di distribuzione e sottoscritto dalle parti contestualmente al predetto contratto. Deduceva altresì che, ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., non poteva trovare accoglimento la domanda della società Dellatorre Vera di dichiarare il proprio diritto ad essere manlevata dalla società Kulzer, e concludeva per il rigetto dell'appello.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 gennaio - 11 febbraio 2004, accoglieva l'impugnazione e dichiarava la giurisdizione del giudice italiano rinviando le parti davanti al Tribunale di Napoli.

Premesso che la clausola arbitrale in questione prevedeva il ricorso ad arbitri stranieri per la decisione delle controversie che potessero insorgere tra le parti, la Corte territoriale escludeva che la controversia in esame potesse rientrare nelle ipotesi previste dalla clausola arbitrale, non estensibile ai contraenti che non vengono in rapporto con le parti originarie del contratto, come

sarebbe accaduto nella specie nei rapporti tra la società Dellatorre e la società Merident, che ha chiamato in causa la prima per essere manlevata, nonché nei rapporti tra la società Dellatorre e la società Kulzer, che la prima aveva chiamato in garanzia. La Corte ricordava che la portata della clausola arbitrale deve essere espressa in modo chiaro, e, in caso di dubbio, deve essere interpretata restrittivamente, nè può essere estesa a controversie relative ad altri contratti, sia pure collegati in qualche modo con il contratto principale, cui la clausola accede.

Avverso detta decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Heraeus Kulzer GmbH, sulla base di un unico motivo.

La società Dellatorre Vera ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.

Diritto

1. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevandosi anzitutto che la clausola arbitrale in questione accedeva proprio al contratto di distribuzione tra la società Dellatorre Vera e prevedeva in modo chiaro e univoco che tutte le controversie che fossero insorte direttamente o indirettamente dal contratto stipulato, dalla sua interpretazione o dalla sua esecuzione, venissero decise da un collegio arbitrale, sicchè correttamente era stata fatta valere con riguardo alla chiamata in garanzia della società Dellatorre nei confronti della Kulzer.

Secondo la ricorrente, era irrilevante la statuizione della Corte territoriale secondo cui la disciplina contenuta nella clausola arbitrale non sarebbe estensibile ai contraenti che non vengono in rapporto con le parti originarie del contratto, perchè l'esistenza della clausola era stata eccepita nell'ambito dell'azione di garanzia promossa dalla Dellatorre nei confronti della Kulzer (chiamata in causa dalla prima) e quindi proprio tra le parti che avevano sottoscritto il patto compromissorio. L'azione di garanzia trovava la sua base contrattuale nel rapporto di distribuzione e, in particolare, nella compravendita del bene assertivamente difettoso attuata in esecuzione del contratto di distribuzione.

La sentenza impugnata, inoltre, peccava di un'adeguata e dettagliata motivazione assumendo che non fossero ricomprese nella clausola le controversie solo indirettamente collegate al contratto di distribuzione nonostante l'espressa previsione nell'accordo arbitrale delle controversie che dovessero sorgere (non solo direttamente ma anche) indirettamente dal contratto stipulato, dalla sua interpretazione e/o dalla sua esecuzione.

In via gradata, la ricorrente eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice italiano, rilevandosi che, in base all'accordo tra le parti, per le controversie non ricomprese nella sfera di applicazione della clausola compromissoria, il tribunale ordinario competente era quello di (OMISSIS): detta pattuizione rappresenterebbe una valida clausola idonea a derogare alla competenza stabilita "in via generale dall'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale in materia civile.

Infine, la ricorrente lamenta che nulla sia stato detto nell'impugnata sentenza sull'eccezione di carenza di giurisdizione - formulata in via gradata, ove si fosse ravvisata l'inapplicabilità della clausola compromissoria - per la presenza di una valida clausola di proroga della competenza ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale in materia civile. All'ultimo punto dell'accordo allegato al contratto di distribuzione era stato stabilito che "5. Il tribunale ordinario competente è, senza riguardo al valore della lite, il Tribunale di Francoforte sul Meno (...)". Tale clausola determinava, per le controversie tra le società Dellatorre e Kulzer derivanti dal contratto di distribuzione direttamente o indirettamente o comunque dalla sua esecuzione, non compromettibili in arbitrato, la competenza giurisdizionale dei giudici tedeschi. Questa clausola di proroga della competenza aveva l'effetto di escludere anche la competenza prevista dall'art. 6, n. 2 della Convenzione di Bruxelles.

2. Il ricorso appare fondato nei termini appresso precisati.

Questa Corte ha ritenuto che, in presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria

che prevedano il ricorso ad un arbitrato estero, si ponga una questione non di giurisdizione (posto che il dictum arbitrale è un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisdizionali), ma di merito, inerente all'accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri di sua determinazione, della validità del patto prevedente l'arbitrato estero, il quale comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisdizione, sia essa italiana o straniera (Cass. Sez. Un. 22 luglio 2002 n. 10723, 10 luglio 2003 n. 10896). L'operatività di tali principi è stata affermata anche con riferimento al sistema della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata con la L. 19 gennaio 1968, n. 62, atteso che l' art. 2, comma 3, di detta Convenzione non impone che il rinvio agli arbitri debba avvenire attraverso una declinatoria di giurisdizione, ma rimette agli ordinamenti degli Stati contraenti il meccanismo attraverso il quale il giudice adito si spoglia della causa, così consentendo che la questione sulla validità ed operatività della clausola arbitrale sia considerata dall'ordinamento processuale interno come attinente alla proponibilità della domanda, e non alla giurisdizione; detta norma convenzionale, d'altra parte, attribuendo a qualunque giudice adito il potere-dovere di verificare, in via assolutamente preliminare, la validità e l'operatività della clausola, esclude altresì che possa porsi un problema di giurisdizione del giudice italiano adito, rispetto al giudice straniero, a conoscere di detta questione (Cass. Sez. Un. 18 aprile 2003 n. 6349).

Nella specie, la sentenza impugnata si pone in contrasto con il suddetto orientamento giurisprudenziale avendo dichiarato la giurisdizione del giudice italiano dopo aver escluso che la controversia potesse rientrare nelle ipotesi della clausola arbitrale, sul presupposto, quindi, che l'interpretazione di tale clausola configurasse una questione di giurisdizione, come d'altra parte aveva ritenuto il giudice di primo grado, che aveva dichiarato, invece, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La Corte territoriale ha escluso che la controversia rientrasse nell'ambito previsto dalla clausola arbitrale in primo luogo perchè la disciplina contenuta nella clausola non poteva essere estesa a contraenti che non venissero in rapporto con le parti originarie del contratto, come sarebbe accaduto nella specie nei rapporti tra la soc. Dellatorre e la soc. Merident, che aveva chiamato in causa la prima per essere garantita dalla domanda risarcitoria proposta dall'attore R.G..

Osserva, però, il Collegio che, avendo la società Dellatorre chiamato in garanzia la società Kulzer, in base al contratto di distribuzione tra loro intercorso, che aveva riguardato il prodotto asseritamente difettoso, la domanda della prima aveva per oggetto l'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligo di garanzia della seconda per effetto del suddetto contratto, in relazione al quale era stata stipulata la clausola compromissoria. D'altra parte, è il caso di rilevare che - a seguito della dichiarazione di difetto giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta dalla Dellatorre nei confronti della Kulzer, che il Tribunale di Napoli aveva pronunciato con sentenza non definitiva nel giudizio iniziato dal Regio contro la Merident - l'appello era stato proposto dalla Dellatorre esclusivamente nei confronti della Kulzer.

Rispetto all'esame della domanda di garanzia proposta dalla Dellatorre era, pertanto, pregiudiziale verificare se tale domanda rientrasse o meno nell'ambito della clausola compromissoria.

Al riguardo la Corte territoriale ha concluso nel senso che, nella specie, l'accordo sull'arbitrato intervenuto tra le parti contestualmente alla stipula del contratto di distribuzione commerciale non poteva estendere, in difetto di chiara ed univoca previsione in tal senso, la deroga alla giurisdizione del giudice italiano e il deferimento agli arbitri relativamente a controversie solo indirettamente collegate con tale contratto, in quanto riguardano rapporti distinti, ancorchè ricompresi nell'ampia ed eterogenea sfera delle contrattazioni intercorse tra le parti.

Ora, pur se è rimesso al giudice di merito l'apprezzamento del contenuto della clausola compromissoria, ritiene il Collegio che nel caso in esame sussista il denunciato vizio di difetto di

motivazione per non avere la Corte d'appello specificamente esaminato il testo della clausola compromissoria e, in particolare, il richiamo (ricavabile dalle difese di entrambe le parti del giudizio di cassazione) da essa fatto alla controversie che dovessero sorgere non solo direttamente, ma anche indirettamente, dal contratto. Prima di escludere l'estensione dell'arbitrato alle controversie solo indirettamente collegate al contratto, la Corte d'appello avrebbe dovuto interpretare il suddetto richiamo ed indicare le ragioni per le quali esso non veniva considerato sufficiente ad attrarre nell'ambito dell'arbitrato la domanda di garanzia proposta dalla Dellatorre nei confronti della Kulzer.

Il profilo di ricorso relativo all'eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento alla clausola di proroga della competenza giurisdizionale a favore dei giudici tedeschi non va esaminato in questa sede, restando assorbito, atteso che la suddetta eccezione è stata formulata in via gradata, in relazione alle controversie alle quali non dovesse ritenersi applicabile la clausola compromissoria.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto, previa dichiarazione di inammissibilità della questione di giurisdizione relativa alla clausola compromissoria per arbitrato estero. Poichè tale clausola, come si è visto, pone una questione di merito, attinente alla proponibilità della domanda, la sentenza impugnata deve cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che riesaminerà il punto sopra indicato, relativo all'oggetto della clausola compromissoria.

Il giudice di rinvio provvedere altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile la questione di giurisdizione relativa alla clausola compromissoria per arbitrato estero e accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2007